

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Settembre 2018



NOTIZIE FLASH



VENDEMMIA 2018

Bastano pochi dati per comprendere l'importanza del settore vitivinicolo Veneto: nel **2017** il vigneto regionale copriva una superficie di ben **89.623 ettari**, di cui **80.255** in produzione. La scorsa vendemmia ha raccolto **11 milioni di quintali di uva** e sono stati **8,5 i milioni di ettolitri di vino prodotti**, pari al **18,7%** della produzione italiana e al **3,5%** di quella mondiale.

Nel 2017, i produttori di vino nel Veneto sono stati quasi **30.000**. L'**export** del vino veneto ha raggiunto i **2,13 miliardi di euro** (+6,4% rispetto all'anno precedente), che pone la nostra Regione al primo posto in Italia con il **35,5%** del valore complessivo delle esportazioni.

Il punto sulla vendemmia 2018 è stato fatto a Legnaro-Pd venerdì **10 agosto**, in occasione della **44° edizione** del focus sulle **“Previsioni vendemmiali nel Nord Est e non solo”**, presenti anche l'assessore regionale all'Agricoltura, Giuseppe Pan, e il direttore di Veneto Agricoltura, Alberto Negro. L'evento, organizzato dall'Agenzia regionale, con Regione Veneto, Avepa, Arpav, CREA-VE, con la collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province di Bolzano e Trento, ha visto la partecipazione di numerosi tecnici ed operatori vitivinicoli provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe.

(segue a pag.2)

Sommario:

-Agricoltura e assicurazioni agevolate
-Il marchio “Prodotto di Montagna”
pag.4
-Stop tardivo alla doppia rata del 20 agosto
pag.5
-Inps: gestioni nuovi voucher
pag.6
-Esonero da spesometro per i produttori agricoli
pag.7
-Revoca agevolazioni 1° casa:termine triennale
pag.8
-Ravvedimento sprint
pag.9
-Conti dormienti 2008 a scadenza
-Nuovo assetto dell'Agenzia delle entrate
pag.10
-Inps: chiarimenti sui permessi legge 104/1992
pag.11

Scadenze di settembre
pag.13

(segue da pag.1) Unico nel suo genere in Italia, il focus è stato l'occasione per presentare i dati previsionali quali-quantitativi della vendemmia 2018 nel Triveneto, in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, nonché in Francia e Spagna (gran parte del "Vigneto Europa" è finito sotto la lente degli esperti regionali).

I **dati di previsione vendemmiale**, acquisiti sul territorio da AVEPA, Regione Friuli-Venezia Giulia e Province di Bolzano e Trento, e da una rete di operatori di **Cantine e Consorzi** delle diverse aree viticole, sono stati analizzati dal team di esperti promotori dell'evento.

La **vendemmia 2018 si annuncia molto positiva**.

Un inverno nella norma, una primavera senza gelate, un mese di giugno ricco di piogge e luglio che ha lasciato spazio all'ingresso frequente di piogge dall'Atlantico, con ondate di calore molto brevi e mai troppo intense, il 2018 è un'annata profondamente diversa dalla 2017.

Già a partire dalla prossima settimana, i primi grappoli d'uva a finire nei cesti saranno quelli delle varietà Chardonnay e Pinot per le basi **spumante**, poi via via tutte le altre.

Le preoccupazioni casomai arrivano dal **meteo** che, proprio dai prossimi giorni potrebbe peggiorare. Così fosse, le operazioni di raccolta verrebbero ulteriormente anticipate per evitare problemi di marciume acido e botrite, che in alcune aree del Veneto vengono già segnalate.

Ma vediamo, in sintesi, i dati previsionali più rilevanti presentati a Legnaro.

BELLUNO. Le uve si presentano al momento sane. L'assenza di freddi tardivi e le belle fasi di fioritura e allegagione permettono di prevedere, salvo imprevisti, un aumento di produzione rispetto al 2017 del 10/15%. Si stima, inoltre, un pari aumento di produzione per l'entrata in produzione dei nuovi vigneti.

PADOVA e ROVIGO. Sulla base dell'andamento stagionale la qualità dovrebbe attestarsi su livelli medio-buoni. In condizioni di ordinarietà e grazie al buono stato fitosanitario è possibile stimare una produzione superiore rispetto alla media di almeno il 10%, sia per le uve a bacca nera che per quelle a bacca bianca, con variazioni percentuali anche superiori per le produzioni di pianura.

L'entrata in produzione di nuovi vitigni inciderà con un aumento della produzione complessiva del 5-7% per la provincia di Padova e del 2% circa per quella di Rovigo.

TREVISO. L'annata si prospetta ottima dal punto di vista quantitativo. Anche sotto l'aspetto qualitativo i presupposti sono favorevoli con livelli di acidità sopra la media a scapito del grado zuccherino.

Si prevede un incremento medio delle rese di circa il 20% rispetto alla precedente vendemmia imputabile sia all'assenza di danni da brinata e da eventi grandinigeni di portata rilevante, sia all'andamento stagionale favorevole. L'incremento produttivo derivante dall'entrata in produzione di nuovi impianti si stima di circa il 4-5%.

VENEZIA. Si presuppone, al momento, una buona produzione con una discreta qualità, superiore rispetto al 2017 del 15-20%. La variazione, sul 2017, è dovuta alla primavera favorevole con assenza di brinate e con pochi e lievi episodi grandinigeni.

L'entrata in produzione di nuovi vigneti (per lo più di varietà Glera e Pinot Grigio) incide sulla resa complessiva di circa il 4%.

VICENZA. L'annata è stata caratterizzata da una forte spinta vegetativa e da una forte produzione. Ora i viticoltori sono nelle mani del meteo e sperano in giornate prive di ondate di calore e con buone escursioni termiche giorno/notte.

Nella zona meridionale della provincia è prevista, in media, una produzione che si attesterà a una percentuale superiore del 35/40 % rispetto allo scorso anno, mentre nella zona settentrionale l'aumento sarà circa del +20% rispetto al 2017. I motivi delle variazioni produttive sono dovuti all'assenza di gelate in pianura e di siccità in collina, e ad abbondanti precipitazioni alternate a giornate calde e ventilate che hanno contribuito ad un elevato sviluppo vegetativo e alla presenza di grappoli più grossi e pesanti. L'entrata in produzione di nuovi vitigni incide tra il 2 ed il 5% sulla produzione complessiva. (segue a pag.3)

(segue da pag.2)

VERONA. A fine agosto saranno raccolte le uve di varietà Pinot e Chardonnay, da metà settembre la Garganega, dal 10 settembre la Valpolicella e le uve per l'appassimento. La previsione produttiva è abbondante, probabilmente superiore del 15/20% rispetto alla vendemmia 2017.

L'annata è stata finora regolare e priva di gelate primaverili. Il maggior numero di grappoli per pianta e la perfetta disponibilità idrica nella fase di moltiplicazione cellulare di post-allegagione, ha sviluppato grappoli leggermente più lunghi e spargoli, almeno per le varietà autoctone come Garganega, Corvina, Corvinone, Rondinella e Durella.

Lo Chardonnay e il Pinot Grigio coltivato in pianura manifestano invece grappoli più compatti con ottime premesse produttive, ma con previsioni di inizio vendemmia sicuramente dopo Ferragosto, comunque non prima del 20 agosto. L'entrata in produzione di nuovi vitigni inciderà sulla produzione complessiva di circa il 5%.

FRIULI-VENEZIA GIULIA. Stato vegetativo e profilo sanitario delle uve equilibrati e ottimali. Attacchi fungini limitati e controllati. Buono anche il rapporto acidità/zuccheri. Produzione +6/8% rispetto al 2017. Grandinate limitate nella zona del Collio.

BOLZANO. Stato vegetativo e sanitario buono. Pochissimi danni per malattie fungine. Alta qualità delle uve. Fenomeni grandinigeni quasi assenti. Produzione in media rispetto agli ultimi 10 anni. Sempre più marcato il controllo produttivo attraverso la tecnica del diradamento.

TRENTO. Stato vegetativo e fitosanitario buono. Pochi e controllati gli attacchi di peronospora. Livello qualitativo delle uve molto buono. Produzione +15/20% per le uve a bacca bianca e +20/25% per le uve a bacca nera.

PIEMONTE. Stato vegetativo discreto ma si segnalano attacchi di peronospora. Anche il livello qualitativo delle uve viene annunciato discreto, ma si segnalano attacchi fungini. La produzione risulta essere abbondante e molto superiore a quella del 2017 (annata scarsa).

LOMBARDIA. Problematiche sanitarie per peronospora e oidio. Valtellina +25% rispetto al 2017 e qualità buona (+10/12% sulla media decennale). Franciacorta +45/50%. Oltrepo' Pavese +10%.

EMILIA ROMAGNA. Si segnalano azioni di contenimento per attacchi di peronospora, mal dell'esca e cocciniglia, ma la qualità delle uve, che stanno maturando con regolarità, si presenta ottima. La produzione è abbondante (+20% sul 2017, con punte del +25%) in linea comunque con le annate classiche. E' prevista una produzione di circa 8,5 milioni di ettolitri di vino.

TOSCANA. Segnalati attacchi di peronospora e mal dell'esca. Grandinate in zona Brunello. Attesa comunque una produzione di alta qualità che sotto il profilo quantitativo è nella media decennale (-5%) ma superiore rispetto al 2017.

PUGLIA. Annata caratterizzata da abbondanti precipitazioni (comprese numerose grandinate) e temperature fresche. Attacchi di peronospora diffusi. Tignoletta sotto controllo. Livello qualitativo da discreto a buono. Produzione +15/20% sul 2017. Attesi 9/9,5 milioni di ettolitri di vino.

SICILIA. Attacchi di peronospora in areali ristretti. Grandinate limitate. Buono il livello qualitativo grazie ad escursioni termiche giorno/notte ideali. Buono, al momento, anche l'equilibrio acidità/zuccheri come pure l'aspetto aromatico. Produzione superiore rispetto al 2017 ma in calo sulla media decennale.

FRANCIA. Segnalate grandinate in zona Champagne. Maturazione delle uve anticipata di qualche giorno rispetto alla media e al momento sotto controllo.

Livello qualitativo buono. Produzione in recupero rispetto al 2017 (annata tra le più scarse degli ultimi anni) del 30%, con punte del +50% per lo Champagne, del +45% per il Bordeaux, del 16 per la valle del Rodano e del 10% per il Borgogna.

SPAGNA. Annata nettamente migliore rispetto al 2017 con incrementi del +20/25%, ma nella media stagionale. Buono lo stato sanitario delle uve.



AGRICOLTURA E ASSICURAZIONI AGEVOLATE

Con il **comunicato stampa del 9 agosto 2018**, il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo) segnala di aver autorizzato 49 milioni di euro di pagamenti in favore degli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate.

La cifra si somma ai contributi già erogati, per una spesa complessiva sostenuta pari a 264 milioni di euro. Per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi del programma dei pagamenti, si prevede l'erogazione di:

- 92 milioni di euro entro settembre,
- 69 milioni entro ottobre,
- 50 milioni entro novembre,
- 33 milioni entro dicembre.

I ritardi accumulati nei pagamenti delle assicurazioni stavano infatti mettendo in difficoltà l'intero sistema degli organismi collettivi di difesa, che in questi anni ha anticipato la spesa per conto degli agricoltori, evitando riflessi negativi sulle aziende. Per agevolare il tutto, sono state introdotte diverse semplificazioni. Tra queste:

- la semplificazione delle procedure di controllo delle rese,
- la possibilità di effettuare pagamenti parziali sulle domande oggetto di riesame,
- la possibilità di effettuare le istruttorie delle domande,
- l'ammissione a sostegno,
- la contestuale presentazione della domanda di pagamento.

In base a quanto si legge sul sito del Ministero, ulteriori semplificazioni saranno adottate per il 2019.



IL MARCHIO "PRODOTTO DI MONTAGNA"

Con il **comunicato stampa del 3 agosto 2018**, il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo) rende noto che è stato firmato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio **il decreto che istituisce il marchio identificativo del regime di qualità "Prodotto di montagna"**.

"Tutelare i prodotti di montagna - afferma il Ministro Gian Marco Centinaio - vuol dire premiare il lavoro di migliaia di piccole e medie imprese che contribuiscono a tenere viva l'economia del nostro Paese. Questo vuol dire anche riconoscere il valore sociale, ambientale e turistico di queste aree. Con questo marchio, inoltre, sempre nell'ottica della maggiore trasparenza e tracciabilità, sarà più facile per i consumatori riconoscere e scegliere queste produzioni Made in Italy".

Il logo (verde, con una montagna stilizzata) può essere utilizzato sui prodotti previsti dal regime di qualità omonimo. L'indicazione facoltativa di qualità *"Prodotto di montagna"* è riservata alle materie prime che provengono essenzialmente dalle zone montane e agli alimenti trasformati, nel caso in cui la trasformazione, la stagionatura e la maturazione hanno luogo in montagna.

Ma quanto conta, oggi, l'agroalimentare montano per il comparto nazionale? Secondo i dati della Fondazione Montagne Italia, il valore dell'agricoltura montana in Italia è di **9,1 miliardi** di euro (**6,7 miliardi** negli Appennini e **2,4 miliardi** nelle Alpi). Proprio in occasione della nascita del nuovo marchio, poi, l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha rivelato i dati relativi agli occupati nel settore: che tra il 2011 e il 2016 sono aumentati del **10%** nelle province alpine.



STOP "TARDIVO" ALLA DOPPIA RATA DEL 20 AGOSTO

Pubblicato in Gazzetta del 14 agosto, il Dpcm 10 agosto 2018 **che modifica, per l'anno 2018, i termini di versamento rateale per i soggetti titolari di partita IVA**, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 241/1997, che consente il **pagamento delle imposte da parte dei soggetti Iva in 4 rate invece che le 5** originariamente previste, per evitare che al 20 agosto si sommino due rate, rendendo più pesante l'adempimento considerato anche il periodo feriale:

"Art. 1- Modifica dei termini di versamento per i soggetti titolari di partita IVA

Per l'anno 2018, i soggetti titolari di partita IVA tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quella in materia di imposta regionale sulle attività produttive, che optano per il pagamento rateale, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possono effettuare i versamenti, previa maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in rate mensili di pari importo secondo le seguenti scadenze: 20 agosto 2018; 17 settembre 2018; 16 ottobre 2018; 16 novembre 2018."

Il prospetto che riepiloga i termini di pagamento **per i titolari di partite IVA**, con la precisazione che **le scadenze per chi sceglie di pagare con la maggiorazione dello 0,40% restano le stesse ma cambia il numero di rate che diventano 4 e non più 5:**

(previa maggiorazione dello 0,40%)

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI
1 ^a	20 agosto 2018	-
2 ^a	17 settembre 2018	0,29%
3 ^a	16 ottobre 2018	0,62%
4 ^a	16 novembre 2018	0,95%

Quella accordata dal Dpcm è una facoltà e, quindi, i contribuenti interessati possono comunque decidere di versare secondo il *"vecchio"* calendario, che prevede il pagamento in 5 rate mensili di pari importo, di cui le prime due aventi scadenza nello stesso giorno, il 20 agosto:

(previa maggiorazione dello 0,40%)

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI
1 ^a	20 agosto 2018	-
2 ^a	20 agosto 2018	0,00%
3 ^a	17 settembre 2018	0,33%
4 ^a	16 ottobre 2018	0,66%
5 ^a	16 novembre 2018	0,99%

Ricordiamo che le imposte che possono essere rateizzate riguardano i soggetti titolari di partita Iva per il pagamento di Irpef/Ires, Irap e Iva risultanti dalla dichiarazione dei redditi che andrà presentata entro il 31 ottobre.

La possibilità di spalmare le imposte in 4 rate invece che 5 **arriva però un po' tardi**, quando tutti gli studi sono chiusi e i software non sono aggiornati per il conteggio dei nuovi importi.

E' quindi abbastanza probabile che molti decideranno di lasciare le cose così come stanno, anche perché molti prima di partire per le ferie hanno già presentato le deleghe in banca programmando il pagamento con le vecchie modalità.



INPS: GESTIONE NUOVI VOUCHER

Le Prestazioni Occasionali sono state regolamentate con la Legge 96/2017 che ha introdotto, in sostituzione dei vecchi voucher, il contratto di prestazione occasionale per le imprese e il libretto di famiglia per i lavori saltuari nell'ambito familiare.

In sede di conversione in Legge del DL n.87/2018 (c.d. Decreto Dignità), sono state apportate alcune significative modifiche alla normativa preesistente **a decorrere dal 12 agosto 2018** (data di entrata in vigore della Legge). Le novità contenute nell'art. 2 bis del DL n. 87/2018 **riguardano in particolare l'uso dei PrestO** in agricoltura, nel settore del turismo (aziende alberghiere e strutture ricettive) e negli Enti Locali.

Prestazioni occasionali in agricoltura. Le novità riguardano in particolare:

1. le dichiarazioni inerenti le prestazioni,
2. informazioni da fornire in fase di registrazione online del prestatore di lavoro.

La prima modifica riguarda le dichiarazioni (comunicazioni obbligatorie) della prestazione occasionale. La comunicazione potrà ora riguardare una prestazione lavorativa occasionale che si svolge **in un massimo di 10 giorni consecutivi**; in precedenza questo limite era fissato in 3 giorni, oltre i quali bisognava fare una nuova comunicazione online.

Altra modifica riguarda le informazioni che il prestatore in agricoltura deve fornire quando si registra sul sito dell'INPS. In fase di registrazione il prestatore dovrà autodichiarare se si tratta di pensionato, studente under 25, disoccupato o percettore di reddito di inclusione o di altro sostegno al reddito. Sempre in fase di registrazione il prestatore dovrà autocertificare di non essere stato iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli nell'anno precedente. Infatti in agricoltura questi sono gli unici soggetti che si possono impiegare con i PrestO.

Prestazioni occasionali nel turismo. Anche nel turismo si è voluto facilitare l'uso delle prestazioni occasionali, proprio per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese che in alcuni periodi o giornate possono avere esigenze di lavoro temporaneo.

Le novità nel settore riguardano:

1. i limiti dimensionali dell'azienda utilizzatrice,
2. le comunicazioni delle prestazioni occasionali.

La novità più importante per questo settore è quella relativa ai limiti dimensionali dell'azienda utilizzatrice; per espressa previsione della norma infatti i PrestO non possono essere utilizzati dalle aziende con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il Decreto Dignità ha modificato questa norma **aumentando il limite a 8 per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive che operano nel settore del turismo**, se i prestatori sono pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di REI o di altro sostegno al reddito (NASpI, Cassa Integrazione ecc.). La condizione del prestatore deve essere autocertificata in fase di registrazione dello stesso quale prestatore. Anche in questi settori inoltre la comunicazione di prestazione occasionale potrà riguardare un arco temporale fino a 10 giorni e non più 3 giorni.

Nuova modalità di pagamento. Per quanto riguarda i pagamenti la modifica alla procedura è abbastanza sostanziosa. In fase di registrazione il prestatore può decidere infatti, una nuova modalità di pagamento; scegliendo questa opzione, in fase di comunicazione della prestazione occasionale, l'utilizzatore può stampare una ricevuta (simile al voucher) da consegnare al prestatore.

Quindi il prestatore può presentare questo buono lavoro dopo 15 giorni presso un ufficio postale e ritirare il compenso in contanti; in questo caso però gli oneri ovvero le trattenute della Posta sono a carico del prestatore.

La nuova modalità di pagamento della Prestazione Occasionale sopra descritta, potrà essere scelta in tutti i settori e per tutte le prestazioni. Riassumendo funziona così: *(segue a pag.6)*

(segue da pag.5)

1. in fase di registrazione il prestatore può scegliere il pagamento tramite voucher stampato;
2. in fase di comunicazione della prestazione si stampa il voucher che va consegnato al prestatore;
3. dopo 15 giorni il prestatore presenta il voucher alle Poste e ritira il compenso.

Nuova modalità di versamento nel portafogli elettronico dell'utilizzatore. Ultima modifica molto importante riguarda il sistema di versamento dei fondi nel portafogli dell'utilizzatore; questo infatti ha rappresentato nel tempo un notevole freno all'utilizzo dei PrestO.

Appena disponibile, con la nuova funzione **anche gli intermediari abilitati** potranno accedere al portale di pagamenti per effettuare versamenti in tempo reale sul conto dell'utilizzatore. Prima, solo il datore di lavoro in possesso delle credenziali INPS poteva accedere al sistema PagoPA. L'intermediario poteva solo pagare tramite F24 e i tempi di accredito erano molto lunghi (fino a 9/10 giorni); si perdeva quindi il carattere di immediatezza della prestazione.

Implementazione INPS per i PrestO in agricoltura e nel turismo

Dal 20 agosto 2018, l'INPS ha adeguato la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali, **che ora consente alle imprese operanti nel settore agricoltura** di indicare, nella dichiarazione anticipata di prestazione lavorativa, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni. Il 21 agosto l'INPS ha comunicato che nelle prossime settimane la piattaforma informatica delle prestazioni occasionali verrà progressivamente implementata per garantire l'adeguamento normativo.



ESONERO DA SPESOMETRO PER I PRODUTTORI AGRICOLI

Una delle novità introdotta, in sede di conversione in Legge del DL n.87/2018 (c.d. Decreto Dignità), è stata: la soppressione, **già a partire dal 1 gennaio 2018** dell'invio dello "spesometro" da parte dei **produttori agricoli in regime di esonero** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 (soggetti che nell'anno precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti Tabella A, parte I, DPR n. 633/72). Ricordiamo che **precedentemente**, l'articolo 21 del DL n. 78/2010 prevedeva l'esonero dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate per i soli produttori agricoli in regime di esonero Iva, **situati nei territori montani** di cui all'articolo 9 del DPR n. 601/1973, ovvero nei:

- terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorreva dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte;
- terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
- terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Non era necessario che l'attività in detti terreni venisse svolta in via esclusiva, per rientrare nell'esonero, ma era sufficiente che l'attività fosse esercitata in terreni ubicati in zone montane, in misura maggiore al 50% (Risoluzione n. 105/E/2017).

L'esonero quindi:

- **viene esteso** a tutti i produttori agricoli in regime speciale Iva previsto dall'articolo 34, comma 6, DPR n. 633/1972,
- **a partire dal 1° gennaio 2018.**

Tali soggetti non dovranno trasmettere nulla, né la comunicazione dei dati relativi al primo semestre 2018 (prevista entro il 1° ottobre 2018), né quella relativa al secondo semestre 2018 (prevista entro il 28 febbraio 2019).



REVOCA AGEVOLAZIONI 1° CASA: TERMINE TRIENNALE

In base alle disposizioni contenute nella nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al DPR n. 131/1986, l'agevolazione "prima casa" può essere concessa, sussistendo determinate condizioni, soltanto in caso di acquisto a titolo oneroso o gratuito di abitazioni classificate in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A11.

Salvo alcuni casi particolari, ai fini dell'agevolazione è necessario che il contribuente:

- sia residente nel comune in cui si trova l'immobile acquistato con l'agevolazione, oppure si obblighi ad acquisire la residenza in tale comune entro 18 mesi dall'acquisto
- dichiarare in atto di non essere titolare, in esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altro fabbricato abitativo situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile da acquistare
- dichiarare in atto di non essere titolare, neppure per quote, sull'intero territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni acquistate con le agevolazioni.

In sede di registrazione dell'atto, le agevolazioni (riduzione dell'aliquota per l'imposta di registro dal 9% al 2% oppure, in caso di trasferimento soggetto a Iva, riduzione dell'aliquota dal 10% al 4%) sono riconosciute sulla base della semplice richiesta resa dall'acquirente.

Il quarto comma della nota II-bis, prevede alcune cause di decadenza dall'agevolazione. In particolare, il contribuente perde il diritto ai benefici se:

- rilascia in atto dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza delle condizioni per usufruire dell'agevolazione
- trasferisce, a titolo gratuito od oneroso, l'immobile agevolato prima del decorso di cinque anni dall'acquisto. In quest'ultimo caso, la perdita delle agevolazioni non si verifica se il contribuente, entro un anno dalla vendita dell'immobile agevolato, acquista un'altra abitazione da adibire a propria abitazione principale.

La perdita delle agevolazioni implica il recupero delle imposte ordinarie, l'irrogazione di una sanzione pari al 30% della differenza d'imposta dovuta e il pagamento degli interessi di mora.

L'articolo 76, DPR n. 131/1986, disciplina, in generale, il termine entro il quale, a pena di decadenza, il Fisco deve richiedere la maggiore imposta sugli atti soggetti a registrazione. Nella maggior parte delle ipotesi il termine è triennale e decorre dalla data di registrazione dell'atto.

Occorre evidenziare, però, che **tale disposizione non disciplina espressamente il termine entro il quale deve essere richiesta la maggiore imposta nei casi in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione "prima casa"**. Pertanto, su questo aspetto è necessario tener conto dell'orientamento della Corte di cassazione.

Con la **sentenza n.20265/2018**, i giudici della Suprema corte hanno stabilito che il termine triennale entro il quale l'ufficio può revocare le agevolazioni **non decorre dalla registrazione dell'atto di vendita dell'abitazione, ma decorre dalla scadenza dell'anno successivo all'alienazione stessa** (nel caso oggetto della sentenza, (segue a pag.10)

(segue da pag.9) la contribuente aveva acquistato, con le agevolazioni, un'abitazione nel 2002 e lo aveva venduto con atto registrato il 4 agosto 2005 ma non aveva riacquistato altra abitazione quindi gli era stato notificato avviso di liquidazione per revoca delle agevolazioni "prima casa", il 5 dicembre 2008, ovvero dopo oltre tre anni dalla vendita).

Questo principio si giustifica con la considerazione che la decadenza, a seguito della vendita infraquinquennale dell'abitazione, si realizza soltanto se il contribuente non acquista, entro un anno dalla vendita, altro fabbricato da adibire ad abitazione principale. Pertanto, la causa di decadenza dalle agevolazioni non è il semplice trasferimento infraquinquennale dell'immobile, ma è il mancato riacquisto di altra abitazione entro un anno da tale alienazione.

Per questi motivi, la Corte di cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento (cfr sentenza 1196/2000, sentenza 28880/2008, ordinanza 12416/2010, ordinanza 3782/2011, sentenza 3783/2013, ordinanza 8847/2015, sentenza 9495/2017) ha affermato che, nel caso descritto, i tre anni entro i quali l'Amministrazione finanziaria può revocare le agevolazioni iniziano a decorrere dopo un anno dalla vendita dell'immobile agevolato.

In particolare, con la sentenza n.1196/2000, la Cassazione aveva già evidenziato che l'articolo 76, DPR n. 131/1986, non indica la decorrenza del termine triennale entro il quale possono revocarsi le agevolazioni. Pertanto, richiamando le norme del codice civile, che disciplinano la decadenza (articoli 2964 e seguenti) si era precisato che, in generale, *"l termine di decadenza, inderogabilmente assegnato per porre in essere un determinato atto o un determinato comportamento, è computabile a partire dal momento in cui sussista il potere di compiere o tenere l'atto o il comportamento stesso"*.

Occorre rammentare **che con riferimento alle singole cause di decadenza**, le circolari n. 69/E del 14 agosto 2002 e n. 38/E del 12 agosto 2005 dell'Agenzia delle entrate, conformemente all'orientamento della Suprema corte, **hanno precisato che il termine triennale per la revoca delle agevolazioni decorre:**

- dalla registrazione dell'atto se il motivo della revoca deriva da una dichiarazione mendace resa in atto in merito alla non possidenza di altre abitazioni nello stesso comune, alla non titolarità di altri diritti immobiliari su abitazioni acquistati con le agevolazioni, al possesso della residenza nel comune in cui si trova l'immobile;
- dallo spirare di 18 mesi dalla data dell'atto se la revoca delle agevolazioni è dovuta al mancato rispetto dell'obbligo di trasferire la residenza nel comune in cui si trova l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto;
- dallo spirare dell'anno successivo al trasferimento dell'immobile agevolato, se la revoca è dovuta alla vendita infraquinquennale dell'abitazione.

RAVVEDIMENTO SPRINT

Dagli acconti e saldi IRPEF e IRES, alla cedolare secca, da IVIE e IVAFE al diritto camerale, numerosissime le scadenze da rispettare entro il 20 agosto. Se qualche versamento è sfuggito, fino al 3 settembre 2018 è possibile usufruire del ravvedimento sprint. Ricordiamo infatti che è possibile rimediare all'omesso o insufficiente versamento grazie allo strumento del **ravvedimento operoso**, che permette di sanare la propria posizione con importi di sanzioni e interessi molto ridotti. Ricordiamo che, nel caso in cui il versamento venga effettuato

- **entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento:** ravvedimento sprint: esercitabile con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell'1,4% e l'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2018 è pari allo 0,3%;
- **oltre il 14° giorno ma entro il 30°:** ravvedimento breve: in questo caso la sanzione è pari all'1,5% (1/10 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dall' 01.01.2018 è pari allo 0,3% ;
- **oltre il 30° giorno ma entro il 90°:** ravvedimento intermedio: la sanzione applicabile è pari all'1,67% (1/9 del 15%), oltre all'interesse al tasso legale che dal 1°.1.2018 è pari allo 0,3%.



“CONTI DORMIENTI” 2008 A SCADENZA

Con il **comunicato stampa del 7 agosto 2018**, il MEF ha ricordato che, **a partire dal mese di novembre 2018**, inizieranno a scadere i termini per l'esigibilità delle somme relative ai primi “conti dormienti” affluiti al Fondo Rapporto Dormienti nel novembre 2008.

Al Fondo affluiscono, fra l'altro, **somme inutilizzate** relative a **strumenti di natura bancaria e finanziaria**, di **importo non inferiore a 100 euro**, non più movimentati dal titolare del rapporto o da suoi delegati per un tempo ininterrotto di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme. Nella categoria dei “conti dormienti” rientrano quindi:

- depositi di denaro, libretti di risparmio (bancari e postali), conti correnti bancari e postali
- azioni, obbligazioni, certificati di deposito e fondi d'investimento nonché assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione.

Il **termine di prescrizione** si applica trascorsi 10 anni da quando le somme, precedentemente non movimentate per altri 10 anni, sono state trasferite al Fondo, fatta eccezione per gli assegni circolari che hanno termini diversi di prescrizione. Si tratta in pratica di **somme mai movimentate per 20 anni**, per le quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene comunque opportuno invitare ad effettuare una **verifica puntuale sull'esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari** di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile. La banca dati messa a disposizione da Consap Spa, a cui sono state affidate le procedure di rimborso, è raggiungibile all'indirizzo: **www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti**, selezionando l'opzione “cerca rapporto dormiente”. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite Portale Unico (<http://portale.consap.it/>), oppure a mezzo Raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società.



NUOVO ASSETTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comitato di gestione ha terminato di disegnare il nuovo assetto organizzativo che vestirà l'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 93, legge 205/2017).

Attraverso la **riduzione del numero delle posizioni dirigenziali** e l'**eliminazione delle posizioni organizzative speciali (Pos)** si avrà a disposizione la disponibilità economica tale da riuscire a riorganizzare lo schema organizzativo generale e rendere anche l'assetto regionale più omogeneo a quello delle direzioni centrali.

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 6 agosto 2018, saranno istituite 1.483 posizioni organizzative, così suddivise:

- 252 negli uffici centrali,
- 275 nelle direzioni regionali
- 956 nelle direzioni provinciali.

Il nuovo modello organizzativo degli uffici dediti al controllo, sia a livello provinciale che regionale e centrale, sarà improntato sulla tipologia del contribuente e sulla sua grandezza e quindi, probabilmente, seguirà il seguente schema:

-Imprese medie,

-Piccole imprese, (segue a pag.14)

(segue da pag.13) -Persone fisiche,

-Lavoratori autonomi,

-Enti non commerciali.

Lo stesso look “per area” sarà vestito anche dagli uffici provinciali-territorio, all’interno dei quali vi saranno le aree dedicate:

- ai servizi catastali e cartografici,
- alla pubblicità immobiliare e ai servizi estimativi,
- osservatorio del mercato immobiliare.

Le attività di riscossione verranno affidate ad un **ufficio legale** mentre nelle grandi direzioni provinciali, qualora vi fossero più uffici territoriali, solo ad uno di questi verranno affidati i compiti in materia di:

- rimborsi Iva e/o liquidazioni,
- controllo e i rimborsi relativi agli atti pubblici e
- dichiarazioni di successione.

Altri mutamenti ci saranno sul tema della crescita professionale del personale, sull’**introduzione dello smart working** e sul potenziamento delle funzioni di audit. Infine verrà fatta una grande distinzione che inciderà sugli uffici regionali e sugli uffici centrali poiché l’intero lavoro dell’Amministrazione finanziaria sarà suddiviso in **due macro aree: consulenza e controllo**.



[INPS: CHIARIMENTI SUI PERMESSI LEGGE104/1992](#)

L’INPS, nel **Messaggio n. 3114 del 07 agosto 2018** fornisce nuove indicazioni sulla fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. In particolare si specificano alcuni casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro: **lavoro per turni, part time**.

Ricordiamo che la legge prevede, in generale, la possibilità di fruire di permessi e congedi connessi al riconoscimento dello stato di disabilità proprio o di un proprio familiare da assistere, previa domanda di accertamento dei requisiti sanitari specifici all’INPS.

Nel dettaglio i benefici si possono identificare con le seguenti tipologie:

- a) Congedo figli disabili,
- b)) Permessi retribuiti,
- c) Congedo straordinario.

I permessi retribuiti consistono in 3 giorni al mese di permesso oppure 2 ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro pari o superiore a 6 ore) ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore, per tutti i giorni del mese. Hanno diritto i lavoratori disabili e i seguenti soggetti che assistono disabili:

- genitori lavoratori dipendenti;
- coniuge lavoratore dipendente;
- parenti o affini entro il 2° grado (figli) ma il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado se genitori o il coniuge hanno più di sessantacinque anni di età oppure siano deceduti o affetti da patologie invalidanti).

Non hanno invece diritto ai permessi in oggetto i seguenti soggetti:

- 1) lavoratori a domicilio; addetti ai servizi domestici e familiari;
- 2) agricoltori a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- 3) autonomi e parasubordinati.

1. Permessi l. 104 92 e turni di lavoro a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive. Viene precisato innanzitutto che per “lavoro a turni” si intende, (segue a pag.15)

(segue da pag.14) ogni forma di organizzazione dell'orario di lavoro, diversa dal normale "lavoro giornaliero", che può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).

Si precisa che il **beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro domenicale o notturno, considerandolo pari ad un solo giorno** di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari. Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso dovrà essere applicato solo in caso di fruizione ad ore. In tale caso, ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l'**algoritmo di calcolo** già comunicato nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007:

"orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali x 3 = ore mensili fruibili".

2. Permessi legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time verticale e part-time misto. Il D.lgs n. 81/2015, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale prevedendo che "il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa" (art. 7). Inoltre lo stesso decreto ha introdotto la possibilità di pattuire, nell'ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. L'istituto per questi casi, fornisce nel messaggio la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile:

l'orario medio settimanale va suddiviso per l'orario a tempo pieno e moltiplicato x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato va arrotondato all'unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale di 18 ore presso un'azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:

$(18/38) \times 3 = 1,42$ che arrotondato all'unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

3. Frazionabilità in ore dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time. Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la formula sopra indicata. In questo caso la formula da utilizzare è la seguente:

orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno x 3 (giorni di permesso teorici)

Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula, il calcolo sarà il seguente:

$(18/3) \times 3 = 18$ ore mensili.

Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).

4. Cumulo tra il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi legge n. 104/92 e prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001. Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario o parentale con i permessi ex della legge n. 104/92.

Il messaggio precisa che i **periodi di congedo straordinario** possono essere cumulati con i permessi **senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie** indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.

Nel caso di congedo parentale invece, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese.



Scadenziario di SETTEMBRE

10 settembre

Dichiarazione di giacenza vini: termine per la presentazione, delle dichiarazioni di giacenza di vini e prodotti vinosi. Vanno dichiarati i quantitativi in giacenza alla mezzanotte del 31 luglio 2018.

Entro la medesima data (termine annuale “unico”), gli esercenti depositi fiscali di vino sono tenuti a presentare agli uffici delle dogane **i seguenti documenti:**

- il **prospetto riepilogativo** della produzione e della lavorazione (articolo 8, comma 1, Dm 153/2001)
- il **bilancio di materia**, distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione (articolo 7, comma 4, lettera b, Dm 153/2001)
- il **bilancio energetico**, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto (articolo 7, comma 4, lettera c, Dm 153/2001).

15 settembre

Fatturazione differita: termine ultimo per l’emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di agosto.

17 settembre

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell’Iva relativa al mese di agosto per i contribuenti con contabilità Iva mensile.

Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA: Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

- ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);
- al secondo trimestre (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia.

Pagamento dell’Accisa: versamento dell’accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di agosto.

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.

Irpef sostituiti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di agosto sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributi Inps lavoratori autonomi agricoli: scade oggi il versamento della 2° rata dei contributi Inps dovuti da lavoratori autonomi, concedenti e compartecipanti famigliari, relativi al 2° trimestre 2018.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Versamenti IVA: versamento 3° rata del saldo IVA relativo al 2017 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2018 - 20/07/2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%.

Contribuenti titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018): che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,82%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,33%;

Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2018, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: e che hanno scelto il pagamento rateale:

- hanno effettuato il primo versamento entro il 2/7/2018 (la 2° rata l'hanno versata il 16/7/2018), devono versare la 4° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,82%;
- se effettuano il primo versamento entro il 20/8/2018 (maggiorato dello 0,40%), debbono versare anche la 3° rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1° acconto) con applicazione degli interessi dello 0,33%;

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a agosto sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

25 settembre

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili). Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). Tuttavia per i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01).

30 settembre (prorogato al 1 ottobre)

Modello 730 acconto: entro oggi, i contribuenti che hanno presentato il modello 730 possono comunicare al datore di lavoro o ente pensionistico di non effettuare o effettuare in misura inferiore l'acconto Irpef di novembre per l'anno d'imposta 2018.

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2018 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca").

Uniemens telematico: termine di presentazione in via telematica all'Inps dei dati relativi (EMENS) e contributivi (DM10) relativi alle retribuzioni dei dipendenti e dei collaboratori
scade oggi il termine per l'invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di precedente

Comunicazioni fatture emesse/ricevute 2018: Invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute relative al primo semestre 2018 ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27/3/2017.

Comunicazione dati fatture emesse/ricevute 2018: invio telematico da parte dei soggetti che hanno optato per l'invio dei dati delle fatture emesse / ricevute ex D.Lgs. n. 127/2015 come definito dall'Agenzia con il Provvedimento 27.3.2017, relative a:

- secondo trimestre 2018;
- primo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza semestrale.

Spesometro 2018: Invio telematico della comunicazione dei dati delle fatture emesse /ricevute relative a:

- secondo trimestre 2018;
- primo semestre 2018, per i contribuenti che hanno scelto la cadenza Semestrale.

Contribuenti NON titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato:

- il primo versamento entro il 2 luglio 2018, devono versare la 4° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%
- il primo versamento entro il 20 agosto 2018 (maggiorato dello 0,40%), devono versare la 3° rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2017 e di primo acconto per l'anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%